Camera dei deputati Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di Atti del Governo

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari Schema di D.Lgs. n. 282

(art. 14, co. 18, L. n. 246/2005)

Camera dei deputati Atti del Governo n. 249 Senato della Repubblica Dossier n. 252

3 novembre 2010

Servizio responsabile:

CAMERA DEI DEPUTATI:

SERVIZIO STUDI - Osservatorio per la legislazione

2 066760-9265 − ⋈ st_legislazione@camera.it

SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO STUDI: Ufficio ricerche nel settore della politica estera e di difesa


☎ 066706 2451 - ⋈ <u>studi1@senato.it</u>

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: OR0260.doc

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	
Presupposti normativi	5
 Tipologia del provvedimento 	5
 Contenuto del provvedimento 	6
 Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione 	13
 Formulazione del testo 	15
TESTO A FRONTE TRA LO SCHEMA DI D.LGS. N. 282 E IL D.P.R. 200/1967	19
ALLEGATI	
Parere del Consiglio di Stato	71



Numero dello schema	282				
Titolo	Schema di decreto legislativo recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari				
Norma di autorizzazione	Art. 14, comma 18 della legge n. 246/2005				
Numero di articoli	80				
Date:					
presentazione	19 ottobre 2010				
assegnazione	21 ottobre 2010				
termine per l'espressione del parere	20 novembre 2010				
Commissione competente per il parere	Commissione parlamentare per la semplificazione				

Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto dal Governo in base alla delega conferitagli dal'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il quale recita: "Entro due anni [cioè entro il 14 dicembre 2011] dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14 [si tratta dei decreti legislativi di individuazione delle disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore; in attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179], possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 [Commissione parlamentare per la semplificazione]". Il comma 15 richiama a sua volta i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si tratta di principi e criteri direttivi di carattere generale – cui il legislatore delegato fa spesso riferimento - in materia di semplificazione e decentramento delle funzioni amministrative, tra i quali - per l'operazione di riassetto compiuta dallo schema in esame - vengono in evidenza soprattutto i seguenti:

- a) il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Tipologia del provvedimento

Si tratta, come già accennato, di uno schema di decreto legislativo predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246/2005, che è sottoposto al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione per espressa previsione della norma richiamata.

Lo schema è corredato delle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN), e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nonché del parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 settembre 2010. Nel parere la sezione osserva che lo schema sottopostole "è in linea con le previsioni della legge delegante e recepisce interamente le indicazioni contenute nei pareri espressi dalle varie Amministrazioni". Dopo aver espresso "il proprio apprezzamento per l'ottimo livello tecnico della normativa", la

sezione formula alcuni suggerimenti di carattere puramente formale, contenuti nelle ultime due pagine del parere, pubblicato in allegato al presente dossier.

Contenuto del provvedimento

Caratteristiche generali

Lo schema in esame disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari della Repubblica Italiana, riordinando la disciplina attualmente recata dal decreto legislativo di cui al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, contestualmente abrogato ai sensi dell'articolo 79 dell'atto in esame.

Rispetto al citato D.P.R. n. 200/1967, la relazione illustrativa chiarisce che lo schema in esame agisce essenzialmente con riguardo ai seguenti profili:

- a) Riferimenti normativi. Lo schema aggiorna i riferimenti normativi con specifico riguardo all'ordinamento dello stato civile, oggi recato dal **D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396**, che ha abrogato il regio decreto 9 luglio 1939. Ulteriori aggiornamenti riguardano l'anagrafe, dopo l'istituzione dell'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), il servizio militare (con la sospensione della leva obbligatoria), l'esercizio in loco del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero (con l'introduzione del voto per corrispondenza), le denominazioni di enti, con particolare riferimento ai Ministeri;
- b) Adeguamenti. Lo schema attribuisce agli uffici consolari ulteriori funzioni rispetto a quelle attualmente espletate; tra le altre si richiamano il rilascio di visti d'ingresso a cittadini stranieri (articolo 58, comma 1), lo sviluppo delle attività culturali (articolo 59) e la promozione delle attività economiche e commerciali (articolo 60);
- c) Terminologia. Le locuzioni precedenti "autorità consolare" o "poteri consolari" sono state sostituite da locuzioni più concrete quali "capo dell'ufficio consolare" o "ufficio consolare";
- d) Flessibilità. L'articolo 28, disciplinando le funzioni notarili, al comma 2, prevede, con decreto ministeriale, la specificazione degli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco;
- e) Struttura. Il provvedimento è diviso per titoli e capi, all'interno dei quali la trattazione di ciascuna funzione consolare è inserita in uno specifico capo;
- f) Accorpamenti. In qualche caso, lo schema accorpa più articoli del citato D.P.R.. A titolo esemplificativo, l'articolo 10 contiene delle disposizioni in materia di accertamento della cittadinanza italiana che nell'originario D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 erano contenute in più articoli;

- *g)* Soppressioni. Lo schema non riproduce alcune disposizioni del D.P.R. n. 200 ormai obsolete ovvero suscettibili per l'argomento trattato di essere devolute a fonti secondarie. Tra le disposizioni obsolete si segnalano gli articoli 51 (attestazioni di buona condotta, ormai superate) e 74 (trasmissione per telefono o per telegrafo). Tra le seconde si segnalano gli articoli 40, 42, 85 e 86, in materia di deposito consolare;
- h) Snellimento. Lo schema, in forza degli accorpamenti e delle soppressioni operati, risulta più snello rispetto al D.P.R. n. 200, essendo costituito di 80 articoli in luogo dei 96 vigenti.

Il riordino è effettuato senza oneri per la finanza pubblica (l'articolo 80 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria); sono presenti nel testo disposizioni relative all'informatizzazione ed alla semplificazione degli adempimenti amministrativi che ne potrebbero derivare, come l'articolo 62 (istituzione di un unico archivio informatico in cui sono registrati tutti gli atti riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte).

Talune disposizioni in materia di adozioni internazionali intervengono su materie ulteriori rispetto al riordino degli uffici consolari, incidendo sulle competenze dei tribunali (articolo 31, comma 1 e articolo 32, comma 1).

Analisi del contenuto

Lo schema in esame, come già accennato, sostituisce integralmente la disciplina di cui al D.P.R. n. 200/1967, in materia di uffici consolari. Questi ultimi, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo di cui al D.P.R. n. 18/1967 (richiamato dall'articolo 2 dello schema), svolgono varie funzioni, in conformità alle regole del diritto internazionale, tra le quali:

- la protezione degli interessi nazionali e la tutela dei cittadini e dei loro interessi;
- l'esecuzione degli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;
- la tutela dei lavoratori italiani per quanto concerne condizioni di vita, lavoro e di sicurezza sociale;
- lo stimolo di attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché varie attività di protezione, assistenza e coordinamento delle attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani;

- la promozione di attività economiche di interesse per l'Italia, curando in lo sviluppo degli scambi commerciali;
- lo sviluppo di relazioni culturali;
- l'esercizio di funzioni attribuite dall'ordinamento italiano in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.

Il **Titolo I** disciplina l'esercizio delle funzioni consolari, che è prerogativa del funzionario capo dell'ufficio consolare (definizione innovativa rispetto alla disciplina vigente¹) o dei suoi sostituti. Alcune funzioni possono essere delegate ad altro personale dell'ufficio, con determinate eccezioni che riguardano gli atti che comportano impegni di spesa (di competenza del solo funzionario capo) e gli atti di giurisdizione, notarili, disciplinari (di competenza del solo personale diplomatico o appartenente alla dirigenza amministrativa, o facente parte della terza area funzionale).

Una novità rispetto alla disciplina vigente riguarda la limitazione delle funzioni del funzionario consolare onorario (comma 4 dell'articolo 3). La forma richiesta per la delega delle funzioni consolari è il decreto, da affiggere nell'Albo consolare. Il personale dell'ufficio consolare non può accettare procure se non con l'assenso del Ministero degli affari esteri.

Il corposo **Titolo II** dello schema in esame riguarda la definizione e la disciplina di tutte le funzioni consolari, che sono così suddivise:

- Funzioni relative allo stato civile (Capo I, artt. 6 20);
- Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio (Capo II, art. 21 -23);
- Funzioni di protezione e assistenza, sussidi, rimpatri (Capo III, artt. 24-27);
 - Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione (Capo IV artt. 28 35);
- Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria (Capo V, artt. 36 - 42);
- Funzioni relative all'amministrazione interessi privati (Capo VI, artt. 43 47);
 - Funzioni in materia di navigazione (Capo VII, artt. 48 51);
- Funzioni in materia di documentazione amministrativa (Capo VIII, art. 52 -54);

'Vigente' qui e in tutto il testo, si riferisce al DPR n. 200 del 1967, che lo schema di decreto legislativo intende sostituire.

- Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare (Capo IX, artt. 55 - 57);
 - Funzioni in materia di visti (Capo X, art. 58);
- Funzioni in favore dello sviluppo delle attività culturali e della promozione economica (Capo XI, art. 59 - 60).

Il capo dell'ufficio consolare è ufficiale di stato civile, come nel vigente ordinamento. Le disposizioni del Capo I mirano ad aggiornare e semplificare la disciplina di tali funzioni senza alterarne il contenuto, se non per l'introduzione (articolo 9) dell'obbligo di trasmettere i dati contenuti nello schedario consolare (che registra i cittadini italiani residenti all'estero, i loro dati anagrafici e professionali e ogni altro elemento utile ai fini della loro tutela) ai comuni italiani competenti, al fine di ottemperare alle disposizioni legislative nazionali in materia di AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

L'iscrizione nello schedario consolare è subordinata al possesso della cittadinanza italiana, ma non ne costituisce prova. Comunque la funzione di accertamento della cittadinanza è compito (come nell'ordinamento vigente) del capo dell'ufficio consolare, che è abilitato a certificarla. Per adeguarsi alle modifiche nel sistema della giustizia amministrativa è stato omesso il riferimento al Ministero dell'interno quale autorità cui ricorrere in caso di diniego della cittadinanza.

Le norme in materia di matrimonio sono state modificate solo nei dettagli rispetto alla disciplina vigente, per tener conto dei mutamenti nell'ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e nel diritto di famiglia, soprattutto in tema di dispensa delle pubblicazioni, di matrimonio per procura e di tribunale competente in materia di ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione dei matrimoni, nonché di cambiamento e aggiunte di nomi e cognomi.

Riguardo alle funzioni relative a passaporti e documenti si nota - rispetto alla disciplina vigente - la separazione della competenza relativa ai visti da quella relativa ai passaporti, in ragione della accresciuta importanza della funzione consolare in materia di visti. A tale argomento è stato riservato un apposito articolo (il 58, che costituisce il Capo X). Anche l'articolo (il 22) che attribuisce al capo dell'ufficio consolare la competenza a rilasciare carte di identità e ad estenderne la validità in conformità alla legislazione nazionale è nuovo rispetto alla disciplina vigente. Un'altra novità è l'introduzione del documento di viaggio provvisorio (ETD - emergency travel document) che i funzionari consolari possono rilasciare ai cittadini italiani o ai cittadini di altri stati europei (ove non rappresentati nello stato ove ha sede il consolato) previ opportuni accertamenti. Questo documento – introdotto dall'articolo 23 – è previsto da una decisione della PESC del 1996 (96/409/PESC).

In materia di assistenza, sussidi e rimpatri le funzioni degli uffici consolari restano sostanzialmente invariate rispetto al sistema vigente, anche se è stato aggiunto il riferimento esplicito all'eventuale assistenza da prestare ai cittadini dell'Unione europea non rappresentati nei paesi terzi, in base all'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'UE e all'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Anche in materia di esercizio di funzioni notarili la normativa è stata solamente aggiornata e semplificata, ma non innovata. In particolare - però - si nota l'introduzione della facoltà di ricorrere a servizi notarili *in loco*, almeno nei paesi europei o appartenenti allo spazio economico europeo. Rimane la possibilità, da parte del Ministro degli affari esteri, di specificare con proprio decreto quali atti notarili i capi degli uffici consolari siano chiamati a stipulare.

Un altro aggiornamento si nota nell'articolo 29, che riguarda procedimenti relativi a interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, dove si è tenuto conto delle modifiche al codice civile apportate dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6; anche i criteri di individuazione del tribunale competente sono stati modificati per tener conto della legislazione sull'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) che fa riferimento all'ultimo comune di residenza in Italia.

Gli articoli relativi al riconoscimento e alla legittimazione dei figli naturali, e ancor più quelli sull'adozione internazionale di minori e sull'adozione di persone di maggiore età, che definiscono le rispettive funzioni degli uffici consolari e dei tribunali competenti, tengono conto delle significative trasformazioni normative in materia.

Senza grandi innovazioni rispetto alla vigente disciplina sono gli articoli sulle competenze in materia di tutela e assistenza dei cittadini minorenni oppure interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno, ove si attribuiscono al funzionario consolare funzioni e poteri che la legislazione nazionale attribuisce al giudice tutelare.

Viene confermata la titolarità del capo dell'ufficio consolare ad emanare provvedimenti di volontaria giurisdizione, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa, in materie di diritto di famiglia e successorio che per lo Stato sono di competenza del giudice tutelare o del tribunale. Ogni controversia è di competenza del tribunale nel cui circondario si trova il comune di iscrizione all'AIRE dell'interessato, o quello del luogo dell'ultima residenza in Italia.

Gli uffici consolari esercitano altresì funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria. Esse comprendono l'amichevole composizione di controversie e l'arbitrato (con opportuni aggiustamenti per tener conto delle modifiche alla disciplina dell'arbitrato introdotte nel codice civile); la notificazione di atti - per la quale è stato aggiunto il riferimento alla cooperazione

giudiziaria europea -; l'esecuzione di atti istruttori delegati dalle autorità nazionali competenti; la facoltà di ricevere dichiarazioni e istanze.

Le funzioni di polizia giudiziaria e quelle giurisdizionali sono essenzialmente invariate. Per quanto riguarda l'esecuzione di rogatorie consolari vi è una variazione del termine minimo per la presentazione del convocato da venti a trenta giorni. Nel complesso tutte le disposizioni relative allo svolgimento di funzioni giudiziarie sono le stesse della vigente disciplina.

Analogamente, non ci sono variazioni rilevanti nella disciplina delle funzioni esercitate dagli uffici consolari e dai loro funzionari in materia di amministrazione degli interessi privati dei cittadini italiani all'estero (capo VI). Si tratta delle facoltà di ricevere somme o beni in deposito - pur senza l'obbligo di amministrazione dei beni depositati - di vendere beni, di svolgere funzioni relative all'apertura di successioni, rinuncia e altre manifestazioni di volontà del cittadino in tema di successione.

Il capo dell'ufficio consolare esercita anche le funzioni di autorità marittima, attenendosi alla legislazione nazionale. Rispetto alla disciplina vigente il nuovo ordinamento degli uffici consolari sottrae al console l'esercizio della giurisdizione civile nelle controversie relative alla gente di mare, operando un aggiornamento della normativa. Per il resto rimangono confermate le attribuzioni del capo dell'ufficio consolare in materia di svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi e degli aeromobili italiani, di esercizio di poteri di polizia della navigazione, di esercizio di poteri disciplinari nei confronti del personale di dette navi e aeromobili (capo VII).

In materia di documentazione amministrativa le competenze dell'ufficio consolare abbracciano, come già previsto nella normativa vigente, il rilascio di certificati, o copia di essi, di attestazioni o altre certificazioni che riguardano atti o traduzioni. Una novità introdotta nello schema in esame si riferisce alla conferma delle patenti di guida e alla comunicazione del codice fiscale, ma si tratta di aggiornamenti del testo, in quanto le relative funzioni sono già esercitate dagli uffici consolari, come prevedono le normative nazionali vigenti.

Vengono altresì confermate le competenze degli uffici consolari in materia elettorale, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo, in materia scolastica, in materia di servizio militare (naturalmente non di coscrizione obbligatoria, dato che questa è stata sospesa per effetto della legge n. 226 del 2004).

Una novità introdotta dal nuovo schema di ordinamento degli uffici consolari è l'articolo 58, dedicato unicamente alla disciplina del rilascio dei visti. Questa funzione è diventata oggetto di una disposizione autonoma per la rilevante importanza che ha assunto nell'ambito dell'attività consolare.

Infine sono state introdotti due articoli (il 59 e il 60) che recano la disciplina di funzioni e competenze non indicate esplicitamente nel decreto n. 200/1967; si tratta della attività di promozione e sviluppo di attività culturali, specialmente riguardo alla diffusione della lingua italiana, e della promozione di attività economiche e commerciali, con il coordinamento dell'Ambasciata, che resta titolare delle funzioni superiori.

Il **Titolo III**, che riguarda l'Albo consolare per l'affissione degli atti ufficiali e i Registri degli uffici consolari, riproduce le disposizioni già vigenti tenendo conto della legislazione in materia di archivio informatico degli atti di stato civile contenuta nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. I registri tenuti negli uffici consolari sono i registri di stato civile, il registro dei passaporti, il protocollo, il registro delle operazioni in materia di servizio militare, il registro delle carte d'identità, i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia di navigazione marittima e aerea, il repertorio degli atti notarili.

Il nuovo ordinamento degli uffici consolari propone inoltre una semplificazione della disciplina relativa alle tariffe dei servizi consolari (Titolo IV), elencate in una tabella allegata, i cui importi vengono adeguati con scadenza biennale. L'eventuale variazione delle tariffe dovuta al recepimento di atti vincolanti di organi dell'UE viene adottata con decreto del Ministro degli esteri. La valuta di riscossione di tali tariffe deve essere quella avente corso legale nel luogo di riscossione, a meno che il Ministero non dia l'autorizzazione, per motivi particolari, ad utilizzare una valuta diversa. Gli importi delle tariffe possono essere modificati con atti del Ministro o del Ministero qualora per motivi di reciprocità o per motivi di convenienza internazionale o nazionale o per motivi di interesse dei cittadini residenti all'estero si ravvisi l'opportunità di ridurne gli importi o addirittura di rilasciare atti consolari in esenzione. Si tratta di una disposizione innovativa rispetto alla disciplina vigente per quanto riguarda l'ingresso di non cittadini in Italia (in questo caso l'opportunità di ridurre o cancellare la tariffa dipende da una decisione discrezionale del Ministero) oppure, su direttiva del Ministro degli esteri, per favorire operatori economici italiani per fini di interesse nazionale.

La definizione e le modalità di fissazione del tasso di cambio consolare, che sono di competenza del capo della rappresentanza diplomatica, sono rimaste invariate rispetto alla vigente normativa, salvo alcune semplificazioni linguistiche e aggiornamenti dovuti all'entrata in corso dell'euro come valuta.

La percezione dei diritti consolari può essere comprovata mediante procedure informatiche e solo in via eccezionale mediante l'apposizione di marche o etichette. Ciò rappresenta un aggiornamento indispensabile, di fatto già superato dalla pratica corrente. Per il resto nulla è innovato rispetto alle competenze del Ministero a emanare istruzioni, alla possibilità dell'ufficio consolare di chiedere

anticipazioni dei diritti dovuti, di adottare soluzioni provvisorie in attesa di istruzioni per la riscossione, di recuperare i crediti per diritti non percepiti.

Le disposizioni del **Titolo V -** l'ultimo dello schema di decreto legislativo - non modificano l'analoga disciplina vigente in materia di: collaborazione con le autorità locali, a condizione di reciprocità; corrispondenza con altre amministrazioni nazionali; comportamento che gli uffici consolari devono tenere in caso di inapplicabilità delle norme nazionali; loro poteri in circostanze eccezionali; obbligo di trasmissione di atti e documenti all'autorità nazionale; obbligo di rimettere ad altro ufficio consolare gli atti che risultino di competenza di quest'ultimo; esecuzione diretta delle notificazioni.

Riguardo alla disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti consolari, la nuova normativa tiene conto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.

Per espressa disposizione dell'articolo 79 dello schema, vengono abrogati il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (*Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*) e la legge 2 maggio 1983, n. 185 (*Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari*).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento interviene in un ambito già oggetto, in tempi recenti, di alcune previsioni finalizzate al riordino, che non hanno trovato attuazione. In particolare:

- l'articolo 1, comma 404, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) aveva previsto che con regolamenti di organizzazione da emanare entro il 30 aprile 2007 ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988 (decreti del Presidente della Repubblica) si provvedesse, tra l'altro, "all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime";
- l'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, recita: "Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della

razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1^a categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

 l'articolo 12, comma 2, lettera b) della legge 23 luglio 2009, n. 99, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore (15 febbraio 2011), un decreto legislativo volto, tra l'altro, al "riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri. dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale".

L'articolo 1 dispone che gli uffici consolari sono "disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero": andrebbe verificata l'opportunità di specificare se ci si intenda riferire, come sembrerebbe, al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'articolo 2 dispone che "l'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso": si tratta di una specificazione che integra in maniera non testuale il disposto del citato articolo 45.

All'articolo 20, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che il riferimento è agli articoli 86 e 90 del D.P.R. n. 396/2000.

Come già accennato nel paragrafo relativo al contenuto, talune disposizioni in materia di adozioni internazionali (articolo 31, comma 1 e articolo 32, comma 1) incidono sulle competenze dei tribunali, che costituiscono già oggetto della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Con riguardo all'articolo 59 dello schema, sullo sviluppo delle attività culturali, si segnala che già l'articolo 45 del D.P.R. n. 18/1967 indica tra le funzioni degli uffici consolari quella di "sviluppare le relazioni culturali".

Formulazione del testo

L'articolo 64 opera una sorta di delegificazione spuria, in quanto demanda l'adeguamento della tariffa dei diritti consolari, allegata allo schema di decreto legislativo, a decreti ministeriali (comma 2); il comma 3, più in generale, dispone che "qualora intervengano provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti".